



**Newsletter n. 13/2026 della Giustizia amministrativa  
a cura dell'Ufficio del massimario**

## **Indice**

### **Corte di giustizia dell'Unione europea**

1. Corte giust. UE, sez. I, 26 febbraio 2026, C-131/24 – *Umweltorganisation VIRUS*, sulle condizioni a cui un progetto stradale deve conformarsi per garantire la protezione degli uccelli;
2. Corte giust. UE, sez. V, 26 febbraio 2026, C-367/22 – *Air Canada / Commissione europea*, legittime le sanzioni della Commissione europea sui cartelli cargo *extra-UE*.

### **Corte di cassazione**

3. Cass. civ., sez. un., 26 marzo 2026, n. 7302, i limiti alla sindacabilità delle sentenze del Consiglio di Stato sui giudizi di impugnazione dei provvedimenti disciplinari a carico magistrati amministrativi.

### **Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana e Tribunali amministrativi regionali**

4. Cons. Stato, sez. II, 16 marzo 2026, n. 2170, sulla revoca dell'assegnazione di un appartenente alle forze di polizia alla Direzione investigativa antimafia;

5. **Cons. Stato, sez. II, 16 marzo 2026, n. 2169**, principio di esclusività e divieto di incarichi *extra-istituzionali* per i militari;
6. **Cons. Stato, sez. IV, 16 marzo 2026, n. 2161**, SCIA edilizia, inefficacia per difetto dei presupposti e responsabilità della PA: limiti dei poteri repressivi e doveri di correttezza nel procedimento;
7. **Cons. Stato, sez. IV, 16 marzo 2026, n. 2158**, valutazione delle offerte tecniche e gare telematiche: principio di collegialità e tutela della segretezza;
8. **Cons. Stato, sez. II, 13 marzo 2026, n. 2073**, su alcune questioni sostanziali e processuali in relazione al giudizio sull'accesso ai documenti;
9. **Cons. Stato, sez. II, 12 marzo 2026, n. 2049**, sull'attribuzione del grado superiore al personale militare che cessa dal servizio per infermità;
10. **Cons. Stato, sez. II, 12 marzo 2026, n. 2047**, sulla natura della tutela cautelare tramite *remand*, sulle spese di lite e sull'istituto del trasferimento del militare per situazioni eccezionali;
11. **Cons. Stato, sez. IV, 12 marzo 2026, n. 2040**, "piano-casa" Regione Campania: ampliamento volumetrico ammesso solo su edifici esistenti, non su mera volumetria assentita né su immobili non accatastati;
12. **Cons. Stato, sez. IV, 10 marzo 2026, n. 1938**, natura e obblighi derivanti dalle convenzioni urbanistiche;
13. **Cons. Stato, sez. IV, 9 marzo 2026, n. 1879**, sulla responsabilità dell'Agenzia del demanio per *culpa* in vigilando quale proprietaria di un'area espropriata per pubblica utilità per abbandono dei rifiuti;
14. **Cons. Stato, sez. IV, 9 marzo 2026, n. 1877**, previsione dei criteri ambientali minimi (CAM) nella documentazione di gara: etero-integrazione ed impugnazione immediata del bando;
15. **Cons. Stato, sez. II, 9 marzo 2026, n. 1872**, sul trasferimento d'ufficio dei dirigenti sindacali militari;

16. T.a.r. per la Lombardia, sez. III, 16 marzo 2026, n. 1244, indice documenti nel processo amministrativo: obbligo di chiarezza, nomi *file* univoci e descrizioni esplicative per garantire lealtà processuale;
17. T.a.r. per la Campania, sez. VII, 10 marzo 2026, n. 1648, illecito istantaneo da mancata ottemperanza all'ordine demolitorio e termine di prescrizione quinquennale della sanzione amministrativa pecuniaria;
18. T.a.r. per la Campania, Salerno, sez. II, 9 marzo 2026, n. 479, meccanismo di adeguamento automatico dei prezzi, revisione dei prezzi e profili di giurisdizione;
19. T.a.r. per il Lazio, sez. I-*quater*, 6 marzo 2026, n. 4304, spetta al Consiglio dei ministri la competenza ad accertare la responsabilità disciplinare di un prefetto in quiescenza.

### Consiglio di Stato e Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana – Pareri

20. Cons. Stato, sez. I, 3 marzo 2026, n. 355, per le procedure finanziate con fondi PNRR va esclusa la praticabilità del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

### Normativa e altre attività di interesse

21. Legge 17 marzo 2026, n. 37 – Disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento (in G.U., serie generale, n. 72 del 27 marzo 2026);
22. Legge 17 marzo 2026, n. 36 – Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025 (in G.U., serie generale, n. 70 del 25 marzo 2026);
23. Legge 11 marzo 2026, n. 34 – Legge annuale sulle piccole e medie imprese (in G.U., serie generale, n. 68 del 23 marzo 2026);

**24. Legge 9 marzo 2026, n. 35 – Modifiche al codice penale e al regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in materia di disposizione delle spoglie mortali delle vittime di omicidio (in G.U., serie generale, n. 69 del 24 marzo 2026);**

**25. Decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38 – Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica (in G.U., serie generale, n. 72 del 27 marzo 2026).**

## Corte di giustizia dell'Unione europea

(1)

**Sulle condizioni a cui un progetto stradale deve conformarsi per garantire la protezione degli uccelli.**

**Corte di giustizia dell'Unione Europea, sezione I, 26 febbraio 2026, C 131/24 – *Umweltorganisation VIRUS*.**

L'articolo 5, lettera d), della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, deve essere interpretato nel senso che non sussiste un disturbo deliberato, ai sensi di tale disposizione, qualora misure attuate nell'ambito di un progetto consentano di prevenire qualsiasi conseguenza significativa contraria agli obiettivi di tale direttiva, consistenti nel mantenere o nel ripristinare ad un livello sufficiente la popolazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri, tenuto conto in particolare delle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, nonché delle esigenze economiche e ricreative.

L'efficacia delle misure destinate a prevenire qualsiasi disturbo che abbia conseguenze significative sulle specie di uccelli selvatici, ai sensi dell'articolo 5, lettera d), della direttiva 2009/147, può essere dimostrata dalla valutazione motivata di un perito giudiziario, a condizione che quest'ultima sia fondata sui dati scientifici disponibili più affidabili e sui risultati più recenti della ricerca internazionale. Per contro, non si può esigere che la prova dell'efficacia di tali misure sia fornita mediante una documentazione scientifica che attesti l'attuazione pratica con successo di tali misure.

(2)

**Legittime le sanzioni della Commissione europea sui cartelli cargo *extra-UE*.**

**Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione V, 26 febbraio 2026, C-367/22 – *Air Canada/Commissione europea***

La Corte ha respinto l'appello contro la sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 30 marzo 2022 (causa T-326/17, *Air Canada/Commissione*) che aveva parzialmente rigettato il ricorso volto ad annullare la decisione della Commissione del 17 marzo 2017 (caso AT.39258 – trasporto aereo di merci), nonché l'ammenda inflitta, o quantomeno a ottenerne una riduzione.

Nel merito, la Corte ha innanzitutto respinto le contestazioni delle compagnie aeree relative alla competenza della Commissione, confermando la legittimità del suo intervento anche rispetto a un'intesa riguardante servizi di trasporto merci in partenza da paesi terzi e diretti verso l'Unione o lo spazio economico europeo (merci in entrata).

La Corte ha ribadito che la Commissione può sanzionare comportamenti posti in essere al di fuori dell'Unione europea o dello spazio economico europeo quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- tali comportamenti siano stati attuati nel territorio dell'Unione o del SEE (criterio dell'attuazione);
- oppure sia prevedibile che producano in tale territorio effetti immediati e sostanziali (criterio degli effetti qualificati).

## **Corte di cassazione**

**(3)**

**I limiti alla sindacabilità delle sentenze del Consiglio di Stato sui giudizi di impugnazione dei provvedimenti disciplinari a carico magistrati amministrativi.**

**Corte di cassazione, sezione unite civile, ordinanza 26 marzo 2026, n. 7302  
- Pres. D'Ascola, Est. Rossetti**

Le Sezioni unite hanno dichiarato il ricorso inammissibile, affermando, in particolare, che:

- i) l'eventuale erroneità del giudizio col quale il giudice amministrativo reputi legittimo un provvedimento illegittimo, o viceversa, costituisce un *error in iudicando*, non uno "sconfinamento di potere";
- ii) la ricognizione dell'esatto contenuto della sentenza di primo grado è appannaggio del giudice d'appello, e l'eventuale errore in tal senso commesso dal Consiglio di Stato, costituendo un *error in procedendo*, non attiene a motivi di giurisdizione e non è sindacabile in tale sede;
- iii) in merito all'asserita "riscrittura del capo di incolpazione", il vizio denunciato sarebbe a tutto concedere un vizio di *extrapetizione* e dunque un *error in procedendo*, non uno "sconfinamento" nelle attribuzioni della pubblica amministrazione;
- iv) non integra "negazione di giurisdizione" la contestazione dell'operata valutazione e interpretazione degli atti e delle prove;
- v) non vi è stata "riscrittura di una norma" ma valutazione di fatto in relazione all'applicazione della clausola generale di cui all'art. 18 r.d. lgs. 31 maggio 1946, n. 511, per riempirla di contenuti.

Le sezioni unite hanno rigettato il ricorso e confermato la sentenza Cons. Stato, sez. VII, 27 marzo 2024, n. 2905 relativa alla destituzione di un magistrato amministrativo.

**Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa  
per la Regione siciliana e Tribunali amministrativi  
regionali**

(4)

**Sulla revoca dell'assegnazione di un appartenente alle forze di polizia alla Direzione investigativa antimafia.**

**Consiglio di Stato, sezione II, 16 marzo 2026, n. 2170 – Pres. Poli, Est. Menichelli**

Il provvedimento di revoca dell'assegnazione di un appartenente alle forze di polizia alla Direzione investigativa antimafia è qualificabile come trasferimento d'autorità privo di carattere sanzionatorio e può fondarsi esclusivamente sul venir meno del rapporto fiduciario con l'interessato; tale situazione può desumersi, sul piano motivazionale, dal complesso dell'attività istruttoria e non è necessaria, a monte, la comunicazione di avvio del procedimento in presenza di ragioni di urgenza, che possono emergere anche dalla scansione cronologica serrata degli accadimenti procedurali e comunque, a valle, opera l'art. 21-*octies*, l. n. 241 del 1990, alla luce dell'intervenuta lesione del rapporto fiduciario.

(5)

**Principio di esclusività e divieto di incarichi *extra-istituzionali* per i militari.**

**Consiglio di Stato, sezione II, 16 marzo 2026, n. 2169 - Pres. Poli, Est. Filippini**

È legittimo il provvedimento di recupero del compenso percepito dal dipendente pubblico - indebitamente, in quanto abbia svolto, senza autorizzazione dell'amministrazione, un'attività *extraprofessionale* (nella specie, nel settore della compravendita di vetture) – venendo in rilievo una attività in contrasto con i doveri di esclusività, *ex art. 98 Cost.*, e di buon andamento ed imparzialità, *ex art. 97 Cost.*, e in violazione dell'art. 53 del

d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 60 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, anche quando non ricorrono i requisiti propri dell'attività di impresa in senso tecnico-giuridico ma sia stato solo accertata la violazione del dovere di fedeltà.

(6)

**SCIA edilizia, inefficacia per difetto dei presupposti e responsabilità della PA: limiti dei poteri repressivi e doveri di correttezza nel procedimento.**

**Consiglio di Stato, sezione IV, 16 marzo 2026, n. 2161 - Pres. Neri, Est. Furno**

In materia edilizia, la presentazione della SCIA non determina il consolidamento della posizione del segnalante quando l'attività sia eseguita in difformità dal titolo abilitativo. In tali ipotesi, la PA conserva i poteri di vigilanza e repressione degli abusi edilizi di cui all'art. 27 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, esercitabili senza limiti di decadenza o prescrizione, trattandosi di illeciti permanenti.

La SCIA non produce effetti abilitativi qualora difettino i presupposti sostanziali richiesti dalla legge o le dichiarazioni rese dall'interessato risultino non corrispondenti allo stato legittimato o alla disciplina urbanistica vigente. In tali casi, ai sensi dell'art. 21 della l. 7 agosto 1990, n. 241, non si perfezionano gli effetti favorevoli della segnalazione.

La responsabilità della pubblica amministrazione per comportamento scorretto può configurarsi anche in presenza di un provvedimento finale legittimo, qualora la condotta tenuta nel corso del procedimento violi i doveri di correttezza e buona fede nei confronti del privato.

(7)

**Valutazione delle offerte tecniche e gare telematiche: principio di collegialità e tutela della segretezza.**

**Consiglio di Stato, sezione IV, 16 marzo 2026, n. 2158 - Pres. Neri, Est. Furno**

Nelle procedure di gara aggiudicate *ex art.* 93 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e con il metodo del confronto a coppie, non viola il principio di collegialità la circostanza che i commissari esaminino individualmente le offerte tecniche, anche mediante *download* dei documenti dalla piattaforma telematica, purché l'attribuzione dei punteggi avvenga autonomamente da parte di ciascun commissario e le operazioni siano successivamente formalizzate nelle sedute della commissione secondo quanto previsto dalla *lex specialis*.

Nelle procedure di gara svolte tramite piattaforme telematiche, il mero *download* delle offerte tecniche da parte dei commissari sui propri dispositivi non è idoneo, di per sé, a dimostrare la violazione dei principi di segretezza e sicurezza delle offerte, in assenza di elementi concreti attestanti alterazioni dei documenti, divulgazioni indebite o interferenze nel processo valutativo, atteso che la tracciabilità delle operazioni informatiche garantisce l'integrità degli atti e la verificabilità delle operazioni di gara.

**(8)**

**Su alcune questioni sostanziali e processuali in relazione al giudizio sull'accesso ai documenti.**

**Consiglio di Stato, sezione II, 13 marzo 2026, n. 2073 – Pres. Poli, Est. Basilico**

L'appello avverso l'ordinanza resa in primo grado sull'istanza di accesso proposta in via incidentale *ex art.* 116, comma 2 c.p.a. deve essere deciso con

sentenza, in quanto definisce un autonomo giudizio d'impugnazione che, diversamente da quello di primo grado, ha ad oggetto la sola situazione giuridica soggettiva inerente all'ostensione dei documenti richiesti dalla parte.

Il giudizio in materia d'accesso, pur rivolto all'accertamento della sussistenza o meno del diritto dell'istante a ottenere i documenti, impone il rispetto dell'onere di "specificità dei motivi" posto dall'art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a., per cui quando l'amministrazione abbia addotto più ragioni a giustificazione del diniego di accesso, l'istante, per ottenere dal giudice l'ordine di esibizione dei documenti ai sensi dell'art. 116, comma 4, c.p.a., deve contestarle tutte, a pena di inammissibilità, perché è solo per mezzo di questa analitica confutazione che può dimostrare la sussistenza del diritto di accesso.

È legittimo il diniego di accesso a informazioni che non siano già contenute in un documento esistente, quali le informazioni relative agli alloggi di servizio dell'Arma dei carabinieri, disponibili ad un dato momento e con i relativi eventuali occupanti, che dovrebbero essere estratte dal sistema informatizzato contenente tutti i dati di natura logistica ed elaborate da parte dell'amministrazione.

(9)

**Sull'attribuzione del grado superiore al personale militare che cessa dal servizio per infermità.**

**Consiglio di Stato, sezione II, 12 marzo 2026, n. 2049 – Pres. Poli, Est. Menichelli**

È legittimo il diniego di attribuzione del grado superiore al militare divenuto permanentemente inidoneo per lesioni riportate in servizio, ai sensi dell'art. 1084 del d.lgs. n. 66 del 2010, quando la lesione ha dato luogo a un giudizio di permanente inidoneità a distanza di un considerevole lasso di tempo dal

suo manifestarsi, poiché non è sufficiente il mero riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della inidoneità permanente, ma è indispensabile che l'infermità sia occorsa durante l'impiego in attività operative o addestrative e che la commissione di avanzamento valuti le circostanze nelle quali si è verificato l'evento (nella specie, il militare aveva riportato una lesione che non aveva comunque compromesso il successivo arruolamento quale ufficiale né lo svolgimento dei compiti istituzionali per 33 anni di servizio, con la maturazione dei periodi necessari ai fini degli avanzamenti di carriera).

Il procedimento di attribuzione del grado superiore al personale militare che cessa dal servizio per infermità, ai sensi dell'art. 1084 del d.lgs. n. 66 del 2010 (c.m.), ha natura officiosa e costituisce *species* del *genus* dei procedimenti di avanzamento, di cui al Titolo VII del Libro IV del d.lgs. n. 66 del 2010 (c.m.), disciplinato quindi dall'art. 1030, comma 2, c.m., che rimodula le garanzie partecipative e l'ambito dell'onere di motivazione sanciti dalla l. n. 241 del 1990 con conseguente esclusione del preavviso di rigetto di cui all'art. 10-bis l. n. 241 del 1990.

### (10)

**Sulla natura della tutela cautelare tramite *remand*, sulle spese di lite e sull'istituto del trasferimento del militare per situazioni eccezionali.**

**Consiglio di Stato, sezione II, 12 marzo 2026, n. 2047 – Pres. Poli, Est. Adesso**

L'annullamento da parte dell'amministrazione del provvedimento impugnato in primo grado in esecuzione di una ordinanza cautelare di c.d. *remand*, senza riconoscere al ricorrente, in via definitiva e con effetto retroattivo, il bene della vita, non determina la cessazione della materia del contendere, alla quale è ostativa la natura interinale e provvisoria della tutela cautelare, che impedisce la formazione di un giudicato in senso tecnico.

La clausola di compensazione delle spese di lite, la cui motivazione può anche essere implicita, non è sindacabile in appello, salvo il caso della abnormità.

L'istituto del trasferimento del militare per situazioni straordinarie - nella fattispecie disciplinato dall'art. 398 del regolamento generale per l'Arma dei carabinieri - ha natura eccezionale e presuppone l'esercizio di una ampia discrezionalità amministrativa, in quanto frutto di un delicato bilanciamento di interessi pubblici e privati e subordinato a stringenti limiti, che richiedono un onere motivazionale rinforzato per il solo caso di accoglimento dell'istanza; perciò, l'istituto non trova automatica applicazione nei casi in cui non sia possibile ottenere il trasferimento per mancanza delle condizioni per un trasferimento temporaneo, ai sensi dell'art. 33, comma 5, l. n. 104 del 1992.

### (11)

**"Piano-casa" regione Campania: ampliamento volumetrico ammesso solo su edifici esistenti, non su mera volumetria assentita né su immobili non accatastati.**

**Consiglio di Stato, sezione IV, 12 marzo 2026, n. 2040 - Pres. Neri, Est. Tagliasacchi**

In tema di interventi straordinari di ampliamento volumetrico previsti dall'art. 4 della l.reg. Campania 28 dicembre 2009, n. 19 (c.d. "piano-casa"), l'ampliamento consentito dalla norma deve essere necessariamente riferito a un edificio esistente e non anche alla mera volumetria assentita, deponendo in tal senso: *i)* lo stesso utilizzo del termine "ampliamento", che presuppone – sul piano semantico e logico prima ancora che giuridico – l'esistenza di un edificio; *ii)* il tenore letterale dell'art. 4, comma 2, della l.reg. n. 19 del 2009 fa espresso riferimento all'esistenza di "edifici", presupponendo, in tal modo, che vi sia già una costruzione e che, pertanto, non sia sufficiente la mera

volumetria assentita; *iii*) il comma 6 del medesimo art. 4 non consente che l'ampliamento sia realizzato su edifici residenziali privi del relativo accatastamento ovvero per i quali al momento della richiesta non sia in corso la procedura di accatastamento, rendendo indispensabile, anche per tale ragione, l'esistenza di un edificio.

(12)

**Natura e obblighi derivanti dalle convenzioni urbanistiche.**

**Consiglio di Stato, sezione IV, 10 marzo 2026, n. 1938 - Pres. Neri, Est. Furno**

Nell'ambito delle convenzioni urbanistiche, l'obbligo del comune di assumere in carico le opere di urbanizzazione, una volta completate e collaudate, non costituisce esercizio di un potere discrezionale dell'amministrazione, ma integra un obbligo funzionalmente connesso all'esercizio delle competenze pubbliche in materia di gestione delle infrastrutture urbanistiche, volto a garantire la cura dell'interesse pubblico all'ordinato assetto del territorio e alla fruizione delle infrastrutture da parte della collettività.

Nell'ambito del rapporto convenzionale urbanistico devono distinguersi obbligazioni a contenuto patrimoniale, assimilabili alle obbligazioni di diritto privato (quali il pagamento di contributi o oneri di urbanizzazione), e obbligazioni a contenuto pubblicistico, connesse all'esercizio della funzione urbanistica (quali la cessione delle aree a *standard*, la realizzazione e la successiva acquisizione e gestione delle opere di urbanizzazione), le quali costituiscono diretta proiezione dei compiti istituzionali dell'ente locale di pianificazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture pubbliche.

La posizione giuridica relativa all'acquisizione e alla gestione delle opere di urbanizzazione da parte del comune integra un diritto soggettivo indisponibile, correlato al dovere dell'ente di curare l'interesse pubblico alla

gestione delle infrastrutture urbane; ne consegue che la controversia non è compromettibile in arbitri ai sensi dell'art. 806 c.p.c. e che non trova applicazione la prescrizione, ai sensi dell'art. 2934, comma 2, c.c., trattandosi di diritto di cui il titolare non può disporre.

### (13)

**Sulla responsabilità dell'Agenzia del demanio per culpa in vigilando quale proprietaria di un'area espropriata per pubblica utilità per abbandono dei rifiuti.**

**Consiglio di Stato, sezione IV, 9 marzo 2026, n. 1879 - Pres. Carbone, Est. Furno**

È legittima l'adozione di ordinanza di rimozione dei rifiuti *ex art.* 192, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. codice dell'ambiente), nei confronti dell'Agenzia del demanio, per culpa in vigilando, quale proprietaria di un'area espropriata e beneficiaria dell'espropriazione, anche se sia avvenuta la formale immissione in possesso in favore di altro soggetto – nell'ipotesi di specie l'agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO) – comportando detta immissione la mera certificazione del passaggio di proprietà delle aree dall'espropriato al beneficiario dell'espropriazione, senza implicare alcuna materiale apprensione o presa di possesso delle aree stesse da parte dell'autorità espropriante. Né la disponibilità dell'area in favore dell'autorità espropriante può essere desunta dalla circostanza che questa abbia predisposto il piano di caratterizzazione, al solo fine di accertare il livello di contaminazione presente sull'area, effettuando le conseguenti comunicazioni alle amministrazioni competenti, ai sensi dell'art. 245, comma 2, del codice dell'ambiente.

La responsabilità dell'Agenzia del demanio, *ex art.* 192 comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice dell'ambiente), quale proprietaria di beni del demanio idrico non è esclusa per il fatto che la gestione

amministrativa di tali beni, ai sensi dell'art. 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, così come modificato della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sia affidata alle regioni e agli enti locali competenti per territorio, essendo escluse, dalle competenze delegate a detti enti, quale individuate dal successivo art. 89, i compiti di rimozione dei rifiuti rinvenuti sui terreni appartenenti al demanio statale e che deve escludersi dal novero delle funzioni delegate alle regioni, ai sensi dell'art. 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, quella di ripristino dello stato dei luoghi dei terreni sui quali sono stati abbandonati rifiuti, non potendo tale attività essere ricondotta nell'ambito del concetto di "funzioni e compiti amministrativi", rientrando la pulizia dei beni demaniali oggetto dello scarico incontrollato di rifiuti attiene alla gestione "materiale" e non amministrativa di detti beni.

È legittima l'adozione di ordinanza di rimozione dei rifiuti *ex art. 192*, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. codice dell'ambiente), nei confronti dell'Agenzia del demanio, per *culpa in vigilando*, quale proprietaria dell'area, interessata da una contaminazione ambientale storica, qualora dall'istruttoria sia emerso che la stessa risulti frequentata da persone senza fissa dimora, con assenza di qualsivoglia recinzione e/o controllo e sia stata interessata nel corso del tempo da continui sversamenti dei rifiuti di cui la stessa era consapevole, desumendosi la colpa dalla protrazione della condotta omissiva per un notevole lasso di temporale, nonostante l'acquisita consapevolezza dello stato dei luoghi.

L'art. 192, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice dell'ambiente) stabilisce inequivocabilmente la necessità che l'imputabilità, a titolo di dolo o colpa, del proprietario del fondo, che non sia autore materiale dell'inquinamento, debba essere dimostrata dall'amministrazione con una istruttoria adeguata. L'amministrazione non può dunque indiscriminatamente indirizzare l'ordinanza di sgombero al proprietario dell'area in cui sono stati abbandonati i rifiuti, senza prima dimostrare che questi abbia concretamente posto in essere un comportamento, omissivo o commissivo, a titolo doloso o colposo, che possa giustificare un concorso di responsabilità con gli autori materiali dell'illecito, non essendo sufficiente

provare la mera inerzia del proprietario rispetto alle altrui condotte di abbandono incontrollato di rifiuti, ma dovendosi provare che costui abbia realizzato quanto meno una condotta di agevolazione colposa degli autori materiali dell'illecito.

Affinché il proprietario possa essere chiamato a rispondere dell'abbandono incontrollato dei rifiuti da parte dei terzi, *ex art. 192, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice dell'ambiente)*, a titolo di colpa:

*i)* è indispensabile che disponga di una conoscenza adeguata della situazione di fatto relativa al fondo di riferimento, tale da consentirgli di percepire l'esistenza di un rischio o di un'attività potenzialmente illecita e, conseguentemente, di attivarsi per prevenirne gli effetti pregiudizievoli. Inoltre, occorre che l'inerzia del soggetto non solo sia consapevole, ma anche oggettivamente censurabile alla luce delle specifiche condizioni di fatto e delle regole di diligenza, prudenza e perizia esigibili in concreto e che pertanto ometta di adottare le misure doverose, ragionevoli e concretamente praticabili, per mera negligenza, imprudenza o imperizia, manifestando così una consapevole inosservanza dei doveri di tutela ambientale connessi all'esercizio dei poteri di signoria sul bene;

*ii)* non è sufficiente la mancata predisposizione di opere o mezzi idonei a precludere l'accesso al fondo, poiché la recinzione costituisce una mera facoltà del titolare del diritto dominicale ai sensi dell'art. 841 c.c., il cui mancato esercizio non è idoneo, di per sé, a configurare una condotta colposa. Tuttavia, anche la mancata recinzione del fondo può assumere rilievo ai fini della configurabilità della responsabilità omissiva del proprietario nei casi in cui egli sia pienamente consapevole dell'attività illecita altrui e disponga - anche in considerazione dell'estensione limitata del fondo - dei mezzi concretamente idonei a impedirne la prosecuzione, come ad esempio, nell'ipotesi di mancata chiusura di varchi noti o punti di accesso, nonostante precedenti episodi di abbandono di rifiuti.

(14)

**Previsione dei criteri ambientali minimi (CAM) nella documentazione di gara: eterointegrazione ed impugnazione immediata del bando.**

**Consiglio di Stato, sezione IV, 9 marzo 2026, n. 1877 – Pres. Carbone, Est. Santise**

Nella documentazione di gara devono essere indicati i criteri ambientali minimi, che assurgono ad elementi essenziali dell'offerta nonché a criteri per l'attribuzione di un punteggio premiale. La loro previsione non può essere, pertanto, considerata un mero adempimento di tipo formale, essendo, invece, un elemento fondamentale che influenza la fase esecutiva del contratto.

Non è ammissibile l'eterointegrazione del bando di gara, che sia manchevole del richiamo ai criteri ambientali minimi, i quali devono, perciò solo, essere trasfusi nelle specifiche tecniche contenute nel capitolato speciale.

Sussiste un obbligo di impugnazione dei bandi di gara, sia quando la mancata indicazione dei criteri ambientali minimi (CAM) nella documentazione progettuale e di gara si traduca in un'ipotesi di grave carenza nell'indicazione di dati essenziali per la formulazione dell'offerta, sia nel caso in cui la *lex specialis* operi un rinvio errato al decreto di adozione dei CAM, tale da rendere difficoltoso il calcolo di convenienza tecnica ed economica nell'ottica partecipativa, impedendo all'operatore economico di formulare un'offerta corretta e consapevole.

**(15)**

**Sul trasferimento d'ufficio dei dirigenti sindacali militari.**

**Consiglio di Stato, sezione II, 9 marzo 2026, n. 1872 - Pres. Taormina, Est. Basilico**

È legittimo il provvedimento di trasferimento d'autorità di un militare, che ricopra la carica di dirigente sindacale a livello infra regionale, emanato senza la previa intesa con l'associazione di appartenenza.

**(16)**

**Indice documenti nel processo amministrativo: obbligo di chiarezza, nomi file univoci e descrizioni esplicative per garantire lealtà processuale.**

**T.a.r. per la Lombardia, sezione III, ordinanza 16 marzo 2026, n. 1244 - Pres. Goso, Est. Patelli**

Il dovere di correttezza nella compilazione dell'indice dei documenti (redatto ai sensi dell'art. 5 disp. att. c.p.a.) implica che, nel caso in cui una parte depositi numerosi documenti aventi tutti il medesimo nome, circostanza che costringe le parti e il giudice a una ricerca confusa "alla cieca" delle informazioni di rilievo all'interno di plurimi documenti con ciò violando i principi di lealtà processuale e chiarezza degli atti processuali (artt. 2 e 3 c.p.a.), il giudice deve assegnare alla parte un termine perentorio affinché la parte depositi nuovamente i documenti con un'indicazione nominativa dei file e del campo "descrizione" nel modulo di deposito che sia anche esplicativa del contenuto dei medesimi.

**(17)**

**Illecito istantaneo da mancata ottemperanza all'ordine demolitorio e termine di prescrizione quinquennale della sanzione amministrativa pecuniaria.**

**T.a.r. per la Campania, sezione VII, 10 marzo 2026, n. 1648 - Pres. Maddalena, Est. Abbate**

L'illecito amministrativo per la mancata ottemperanza all'ordine di demolizione ha natura di illecito omissivo istantaneo (ad effetti permanenti), che si consuma nel momento in cui scade il termine normativamente stabilito per adempiere all'obbligo, senza che l'azione sia stata compiuta, ovvero allo scadere dei novanta giorni dall'ingiunzione, anche se gli effetti si protraggono nel tempo. Il termine di prescrizione per l'irrogazione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dall'art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, soggiace alla disciplina della prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ed inizia a decorrere dal momento della consumazione dell'illecito e non dalla cessazione degli effetti (a differenza dell'illecito permanente puro).

(18)

**Meccanismo di adeguamento automatico dei prezzi, revisione dei prezzi e profili di giurisdizione.**

**T.a.r. per la Campania, Salerno, sezione II, 9 marzo 2026, n. 479 - Pres. f.f. Marena, Est. Di Martino**

L'automatico meccanismo di adeguamento dei prezzi, *ex art.* 26 del d.l. n. 50/2022 (conv. dalla l. n. 91/2022), non attribuisce all'amministrazione alcun potere pubblicistico di valutazione comparativa di interessi privati e pubblici sia in ordine al riconoscimento del relativo diritto (*an*) che alla determinazione del relativo importo (*quantum*), con la conseguenza che la relativa controversia, attenendo all'esecuzione di obbligazioni contrattuali in relazione alle quali la ditta appaltatrice è titolare di un diritto soggettivo, è devoluta alla giurisdizione ordinaria.

La disciplina, di cui alla lettera a) dell'art. 29 del d.l. n. 4/2022 (conv. dalla legge n. 25/2022), non correla l'inserimento delle clausole di revisione dei prezzi a parametri stringenti e oggettivi, prevedendo un rinvio all'art. 106, co. 1, lett. a), secondo periodo, del d.lgs. n. 50 del 2016 il quale, a sua volta,

conferisce all'amministrazione un ampio potere valutativo in merito al contenuto delle clausole di modifica. A fronte del potere discrezionale attribuito dalla norma all'amministrazione in sede di adozione del bando, la posizione giuridica del privato assurge ad interesse legittimo al corretto esercizio del potere, il cui sindacato spetta al giudice amministrativo.

L'art. 29, co. 1, lett. a) del d.l. n. 4/2022 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25 è norma imperativa, finalizzata a tutelare l'equilibrio economico dei contratti pubblici a fronte dei rincari eccezionali dei materiali, che deve trovare applicazione anche in assenza di specifica pattuizione tra le parti ovvero in presenza di pattuizioni; sicché, laddove la stazione appaltante manchi di inserire, negli atti di indizione di una gara, che rispetti i limiti temporali prescritti dalla norma, la clausola di revisione dei prezzi, opera il meccanismo dell'eterointegrazione cogente prevista dall'art. 1339 c.c., a prescindere da una preventiva impugnazione degli atti di gara presupposti.

**(19)**

**Spetta al Consiglio dei ministri la competenza ad accertare la responsabilità disciplinare di un prefetto in quiescenza.**

**T.a.r. per il Lazio, sezione I-quater, 6 marzo 2026, n. 4304 - Pres. Ciliberti, Est. Aragno**

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 123 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, che attribuisce la competenza a pronunciarsi sulla decadenza del direttore generale per motivi disciplinari al Consiglio dei ministri, per violazione degli artt. 3, 4, 24, 36 e 97 della Costituzione, in quanto la disposizione è conforme a quel modello di amministrazione declinato dall'art. 95, commi 1 e 2, della Costituzione, che resiste nel preservare in capo all'autorità politica specifiche funzioni amministrative e coesiste con quello improntato alla rigida separazione della

funzione di indirizzo politico-amministrativo da quella gestionale più immediatamente espressivo del principio di imparzialità previsto dall'art. 97, comma 2, della Costituzione, nonché alle coordinate ermeneutiche tracciate dalla Corte costituzionale in materia di "spoils system".

È illegittimo, per incompetenza relativa, il provvedimento adottato dal solo Ministro dell'interno - a chiusura del procedimento avviato ai sensi dell'art. 123 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 - nei confronti di un prefetto in quiescenza, spettando detto potere al Consiglio dei ministri, il quale, accordata la propria fiducia in sede di nomina del prefetto in forza dell'art. 9 del d.lgs. 19 maggio 2000, n. 139, è chiamato a pronunciarsi tramite *contrarius actus* sull'opportunità o meno di mantenere in servizio il funzionario che abbia violato i doveri previsti dall'art. 13 del medesimo d.P.R.

## **Consiglio di Stato e Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana – Pareri**

**(20)**

**Per le procedure finanziate con fondi PNRR va esclusa la praticabilità del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.**

**Consiglio di Stato, sezione I, parere 3 marzo 2026, n. 355 – Pres. Cafaggi, Est. Vivarelli**

È inammissibile il ricorso straordinario proposto dalla regione Umbria avverso il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito (MIM) n. 124 del 30 giugno 2025 (recante "l'aggiornamento dei criteri, di cui al decreto MIM 30 giugno 2023, prot. 127, per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei funzionari di elevata qualificazione (*ex* DSGA) e la sua distribuzione tra le regioni per l'anno scolastico 2026/27, *ex* art. 1, comma 557, l. n. 197 del 2022. PNRR. M4.C1. Riforma 1.3") poiché rientra nell'ambito

dello speciale rito acceleratorio di cui all'art. 12-*bis* del d.l. n. 68 del 2022, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. 5 agosto 2022, n. 108 applicabile a «qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR» - non limitato alle procedure di progettazione, autorizzazione, approvazione e realizzazione delle "opere PNRR" - per cui va esclusa la praticabilità del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

## **Normativa e altre novità di interesse**

**(21)**

**Legge 17 marzo 2026, n. 37 – Disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento (in G.U., serie generale, n. 72 del 27 marzo 2026);**

**(22)**

**Legge 17 marzo 2026, n. 36 – Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025 (in G.U., serie generale, n. 70 del 25 marzo 2026);**

**(23)**

**Legge 11 marzo 2026, n. 34 – Legge annuale sulle piccole e medie imprese (in G.U., serie generale, n. 68 del 23 marzo 2026);**

**(24)**

**Legge 9 marzo 2026, n. 35 – Modifiche al codice penale e al regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10**

settembre 1990, n. 285, in materia di disposizione delle spoglie mortali delle vittime di omicidio (in G.U., serie generale, n. 69 del 24 marzo 2026);

(25)

**Decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38 – Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica (in G.U., serie generale, n. 72 del 27 marzo 2026).**